



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività

VISTA la direttiva 89/106/CE, recepita con DPR 21 aprile 1993, n. 246;

VISTO il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

VISTA la domanda presentata dalla Società ABI Cert Sas di Ortona (CH) con cui viene richiesta l'abilitazione come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto "Prodotti prefabbricati per calcestruzzo: lastre alveolari; elementi speciali per coperture; lastre per solai; garage prefabbricati di calcestruzzo-Parte 1: requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione" di cui al mandato M 100;

RITENUTO che per quanto concerne i requisiti essenziali richiamati all'art. 9, commi 3 e 4 del DPR 21 aprile 1993, n. 246 è stata espressa la valutazione di idoneità dai Ministeri delle Infrastrutture ed Interno;

RITENUTA la documentazione presentata idonea alla valutazione della conformità secondo le norme UNI EN 1168:2005; 13693:2005; 13747:2005; 13978-1:2005.

CONSIDERATO che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme di cui all'art. 15 del DPR 21 aprile 1993, n. 246;

DECRETA

Art. 1

1. La Società ABI Cert Sas - sita in Zona Industriale Cuculo - 66026 Ortona (CH) è abilitata ad emettere certificazioni del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto "Prodotti prefabbricati per calcestruzzo: lastre alveolari; elementi speciali per coperture; lastre per solai; garage prefabbricati di calcestruzzo-Parte 1: requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione" secondo le norme indicate in premessa.
2. L'abilitazione ha la durata di sette anni decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Wini

PER COPIA CONFORME



L'attività di certificazione della Società ABICert Sas, sita Zona Industriale Cuculo – 66026 Ortona (CH) in dovrà svolgersi applicando la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3

1. L'attività di certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CE. In particolare l'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del DPR 9 maggio 2003, n. 156;
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 1 sono a carico della Società "ABICert Sas" e saranno determinati ai sensi dell'Art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
3. Con periodicità semestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività – Ispettorato tecnico dell'industria.
4. Con periodicità annuale l'organismo invia al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività – Ispettorato tecnico dell'industria una relazione sull'attività svolta che evidenzia anche l'avvenuta partecipazione ad attività di studio sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4

1. L'abilitazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed ha durata non superiore a sette anni.
2. Durante il periodo di validità, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività – Ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strutturali proprie, si procede alla revoca dell'abilitazione previa contestazione delle non conformità.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova e le relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività – Ispettorato Tecnico – Ufficio F2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 NOV. 2007



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
(Andrea BIANCHI)